Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 1283.

Istituzione del Circolo costruzioni e manutenzioni telegrafiche e telefoniche della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 giugno 1913, n. 708, riguardante l'organizzazione dei servizi postali ed elettrici nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito in Tripoli, alla dipendenza della Direzione degli affari economici del Governo della Libia, a decorrere dal 1° maggio 1938-XVI, il Circolo delle costruzioni e manutenzioni telegrafiche e telefoniche della Libia, al quale sono demandate le attribuzioni attualmente spettanti all'Ufficio costruzioni elettriche, previsto al n. 4 dell'art. 4 del Regio decreto 12 giugno 1913, n. 708.

Spettano altresì a detto Circolo tutte le altre attribuzioni che hanno nel Regno i Circoli di costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1939-XVII, n. 1284.
Norme per l'ordinamento dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Scopi e ordinamento dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, provvede, sia direttamente sia a mezzo degli organi periferici, al conseguimento dei suoi scopi:

a) vigilando sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

b) assumendo, per la divulgazione di principi di sana zoofilia e di pratica zootecnica, tutte quelle iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali;

e) curando la istituzione di locali di assistenza e di ricovero di animali domestici.

Art. 2.

L'Ente ha la sua sede in Roma.

Gli organi dell'Amministrazione centrale dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio centrale;
c) la Giunta esecutiva.

L'Ente ha, in ogni capoluogo di Provincia, una Sezione provinciale; può istituire anche delle Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali hanno personalità giuridica propria.

CAPO II

Amministrazione centrale.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e ne dirige l'attività;

b) convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva;

c) stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) trasmette col suo parere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, le deliberazioni dei Comitati direttivi delle Delegazioni comunali riguardanti la nomina delle guardie zoofile;

f) promuove l'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge istitutiva per gli acquisti, le donazioni e i lasciti in favore dell'Amministrazione centrale o periferica dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il vice presidente e, in mancanza di questi, il membro più anziano della Giunta esecutiva.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

Art. 4.

Il Consiglio centrale è costituito oltre che del presidente, di un vice presidente e di otto componenti nominati per decreto Reale. Di essi il vice presidente e un componente sono proposti direttamente dal Ministro per l'interno e gli altri sette su designazione rispettivamente del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e per le foreste, per le corporazioni e per la cultura popolare.

Fa parte inoltre del Consiglio centrale, come membro di diritto, il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei veterinari.

I componenti non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri scaduti restano in carica fino all'insediamento dei successori.

I componenti nominati in sostituzione di altri che per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica fino a quando avrebbero durato i predecessori.

Art. 5.

Il Consiglio centrale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; in sessione straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 6.

Il Consiglio centrale:

a) delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Ente;

b) delibera, nel mese di ottobre, il bilancio preventivo e, nel mese di aprile, il conto consuntivo;

c) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

d) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio, nonchè sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio dalla Giunta esecutiva, salva ratifica del Ministero dell'interno;

e) delibera la istituzione delle Delegazioni comunali su proposta delle Sezioni provinciali;

f) stabilisce le direttive per l'attività degli organi centrali e periferici dell'Ente;

g) nomina ispettori per la vigilanza e il controllo delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali;

h) nomina i componenti dei Consigli direttivi delle Sezioni provinciali e approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di esse, nonchè le variazioni agli stanziamenti di categoria dei bilanci;

i) può sospendere o sciogliere i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali, provvedendo per la gestione straordinaria;

l) delibera l'iscrizione dei soci onorari;

m) provvede su ogni altro affare non riservato alla competenza del presidente e della Giunta esecutiva.

Art. 7.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente, del vice presidente e di un componente del Consiglio da esso designato.

Art. 8.

La Giunta esecutiva:

a) adotta i provvedimenti necessari per la gestione del patrimonio dell'Ente;

b) prepara lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio centrale e propone le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio;

c) delibera i trasferimenti di somme fra articoli della stessa categoria di bilancio, l'erogazione delle somme stanziate per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per i servizi in economia ed i prelevamenti dal fondo di riserva;

d) stabilisce il numero delle guardie zoofile per ogni Delegazione comunale;

e) adotta, nei casi d'urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio centrale, salvo a sottoporla a quest'ultimo nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Art. 9.

È istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati dal Ministro per l'interno, di cui uno designato dal Ministro per le finanze.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei revisori esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce, nei termini stabiliti dall'art. 6, lettera *b*), al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

CAPO III.

Amministrazione periferica.

Art. 10.

Nei capoluoghi di ciascuna Provincia è istituita una Sezione retta da un Consiglio direttivo nominato dal Consiglio centrale, e composto del presidente e di quattro membri designati rispettivamente dal segretario federale, dal provveditore agli studi, dal preside della Provincia e dal podestà del capoluogo.

Fa parte, inoltre, del Consiglio direttivo, come membro di diritto, il veterinario provinciale.

La Sezione assume le denominazione di « Ente nazionale fascista per la protezione degli animali - Sezione di . . . . ».

Le Sezioni provinciali, nell'ambito del Comune capoluogo, esercitano tutte le attribuzioni demandate, dal presente decreto, alle Delegazioni comunali.

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza delle Sezioni provinciali, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo a sottoporle ad esso nella sua prima adunanza, per la ratifica.

In caso di assenza od impedimento lo sostituisce il membro più anziano del Consiglio direttivo.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

Art. 12.

I membri non di diritto del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

Sono ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo delle Sezioni provinciali:

a) esplica, nell'ambito della Provincia, mansioni analoghe a quelle attribuite al Consiglio centrale, attuando le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio stesso;

b) delibera, nel mese di settembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, il conto consuntivo nonchè le variazioni degli stanziamenti di categoria del bilancio;

c) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

d) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio centrale;

e) promuove la istituzione delle delegazioni comunali;

f) nomina i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali ed approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Delegazioni medesime, nonchè le variazioni agli stanziamenti di categoria dei bilanci;

g) può sospendere o sciogliere i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali, provvedendo per la gestione straordinaria;

h) nomina un fiduciario nei Comuni dove non esiste la Delegazione, quando le condizioni ambientali lo richiedano.

Art. 14.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed aventi un rilevante patrimonio zootecnico, o in quelli dove speciali esigenze locali lo richiedano, può essere istituita una Delegazione.

Essa assume la denominazione di « Ente nazionale fascista per la protezione degli animali — Delegazione di . . . . ».

La sua istituzione è promossa dalla rispettiva Sezione provinciale e deliberata dal Consiglio centrale.

Art. 15.

La Delegazione è retta da un Comitato direttivo, nominato dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale, e composto del delegato e di due membri, designati uno dal podestà e l'altro dal direttore didattico.

Fa parte, inoltre, del Comitato direttivo, come membro di diritto, il veterinario comunale.

Si applicano al Comitato direttivo le disposizioni dell'art. 12.

Art. 16.

Il Comitato direttivo delle Delegazioni comunali:

a) delibera, nel mese di settembre, il bilancio preventivo, e, nel mese di marzo, il conto consuntivo nonchè le variazioni agli stanziamenti di categoria del bilancio;

b) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

c) delibera su ogni affare che importi trasformazioni o diminuzione di patrimonio, salvo la ratifica del Consiglio direttivo della Sezione provinciale;

d) attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale;

e) gestisce i canili comunali eventualmente affidatigli dalla competente autorità.

Art. 17.

Il fiduciario comunale espleta gli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale per l'attuazione degli scopi dell'Ente nell'ambito del Comune.

CAPO IV.

Dei soci.

Art. 18.

I soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie:

a) onorari;

b) benemeriti;

c) perpetui;

d) ordinari;

e) giovanili.

Sono soci onorari coloro ai quali sia conferita tale qualifica dal Consiglio centrale per meriti speciali, acquisiti nel campo della zoofilia o per altri motivi eccezionali.

Sono soci benemeriti le persone o gli enti che elargiscono una somma non inferiore a L. 5000.

Sono soci perpetui coloro che elargiscono una somma non inferiore a L. 500.

Sono soci ordinari coloro che versino una quota annuale di L. 20, obbligandosi ad effettuare tale versamento per almeno tre anni.

I soci giovanili sono iscritti all'Ente, per tramite delle scuole, mediante il versamento di una quota annua di L. 5.

Le somme versate dai soci benemeriti e dai soci perpetui saranno investite, rispettivamente nella misura della metà e dei 4 quinti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 19.

L'ammissione dei soci è deliberata dal presidente della Sezione o Delegazione alla quale il socio intenda appartenere; per i soci benemeriti l'ammissione è subordinata alla ratifica della Giunta esecutiva.

Art. 20.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali corrisponderanno all'Ente, per ciascun socio, le seguenti quote:

a) per i soci benemeriti e perpetui, il 20 % della somma versata;

b) per i soci ordinari, la quota annua di L. 5;

c) per i soci giovanili, la quota annua di L. 1.

CAPO V

Gestione finanziaria centrale.

Art. 21.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai diritti e contributi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge istituzionale;

b) dal provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente fornirà ai soci;

c) dalle aliquote dei contributi dei soci nella misura di cui all'art. 20 del presente decreto;

d) da contributi eventuali di enti o di privati;

e) dalle rendite di eventuali donazioni e legati;

f) dalle rendite del patrimonio delle associazioni zoofile eventualmente disciolte e non ricostituite in Sezioni provinciali o delegazioni comunali.

Art. 22.

Colle entrate dell'Ente si provvede:

a) alle spese di primo impianto e funzionamento delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali di nuova istituzione, nonchè alla successiva eventuale integrazione dei relativi bilanci;

b) alla integrazione eventuale dei bilanci delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali costituite in seguito allo scioglimento delle Associazioni zoofile;

c) a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente stesso e il conseguimento dei suoi fini.

CAPO VI.

Gestione finanziaria e periferica.

Art. 23.

Le entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali sono costituite:

a) dalle contribuzioni dei soci (perpetui, benemeriti, ordinari e giovanili), salva la quota spettante all'amministrazione centrale dell'Ente;

b) dalle rendite del patrimonio;

c) dalle rendite di donazioni e lasciti e dai contributi eventuali di enti o di privati;

d) da eventuali contributi integrativi da parte dell'amministrazione centrale dell'Ente;

e) dalla quota sull'ammontare delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni sulla protezione degli animali, già spettante alle Associazioni zoofile a termini dell'art. 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611.

Art. 24.

Colle entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali si provvede:

a) alle spese necessarie per il funzionamento delle Sezioni e delle Delegazioni ed il conseguimento dei loro fini;

b) alla concessione di premi agli agenti della forza pubblica e alle guardie zoofile che maggiormente si distinguono nella sorveglianza per l'applicazione delle leggi sulla protezione degli animali.

CAPO VII.

Guardie zoofile.

Art. 25.

Le guardie per la protezione degli animali sono nominate dai Comitati direttivi delle Delegazioni comunali nei limiti degli organici fissati dalla Giunta esecutiva. La loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro per l'interno che vi provvede con suo decreto, sentito il presidente dell'Ente. Esse possono essere volontarie o permanenti a seconda che il servizio sia gratuito o a pagamento. Queste ultime devono indossare di regola, la divisa stabilita dall'Ente.

Le guardie devono avere i requisiti previsti dall'art. 81 del regolamento per gli ufficiali e agenti di P. S., approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. Esse prestano giuramento davanti al pretore.

Le guardie sono munite di tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'interno e sono autorizzate ad andare armate, in servizio, di rivoltella o di pistola o di fucile. Esse inoltre godono degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Le deliberazioni degli organi provinciali e comunali relative ai regolamenti interni e norme di massima, debbono essere comunicate al Consiglio centrale per l'approvazione.

Le deliberazioni degli organi comunali debbono essere trasmesse alle Sezioni provinciali, che le inoltreranno al Consiglio centrale col proprio parere.

Art. 27.

L'anno finanziario, sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica, corrisponde per tutti gli effetti all'anno solare.

Art. 28.

Il servizio di cassa sia per l'amministrazione centrale sia per quella periferica deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale, ovvero a loro corrispondenti autorizzati.

Art. 29.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio centrale sono approvati dal Ministro per l'interno, al quale debbono essere presentati, rispettivamente, entro i mesi di novembre e di maggio di ciascun anno.

Art. 30.

Spetta al Consiglio centrale di stabilire con apposito regolamento le modalità di convocazione degli organi centrali e periferici; le norme per la validità delle relative deliberazioni; quelle per l'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale occorrente sia all'amministrazione centrale sia a quella periferica con la determinazione delle relative piante organiche; quelle per il trattamento previdenziale o assicurativo del personale stesso; le norme per i servizi di cassa e di economato ed infine, tutto quanto attiene all'applicazione del presente decreto.

Tale regolamento è soggetto all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 31.

Tutte le cariche previste dal presente decreto, compresa quella di ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi che, per l'espletamento delle loro funzioni, debbano recarsi fuori del Comune di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di L. 50. Quando il ritorno nel Comune di residenza avvenga nella stessa giornata, la diaria è ridotta a due terzi della misura normale.

Per gli incarichi all'estero la misura della diaria sarà stabilita volta per volta dal Ministero dell'interno in misura non superiore a L. 150.

Art. 32.

L'Ente può nominare delle speciali commissioni per lo studio di particolari problemi riguardanti l'attività dell'Ente stesso.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 33.

L'amministrazione delle Associazioni per la protezione degli animali sciolte di pieno diritto, a' termini della legge istitutiva dell'Ente, sarà assunta temporaneamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un commissario nominato dal prefetto, previe regolari consegne da parte delle cessate Amministrazioni.

Art. 34.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente determinerà quali delle disciolte associazioni debbano essere ricostituite a' termini dell'art. 3 della legge promuovendo, per ciascuna di esse, la nomina dell'amministrazione ordinaria.

Il commissario, intervenute le determinazioni dell'Ente, provvederà alla consegna della gestione all'amministrazione ordinaria e, per le Associazioni non ricostituite, al trasferimento delle attività e passività alla sede centrale dell'Ente.

Art. 35.

Le guardie zoofile, nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611, ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a disimpegnare le loro funzioni finchè la loro nomina non sarà confermata, a termini dell'art. 25 del presente decreto, o eventualmente revocata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1939-XVII.
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1285.
Approvazione del piano di variante al piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia della città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 luglio 1913, n. 921, sul risanamento della città di Napoli;

Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII con il quale è stato approvato dal cessato Alto Commissariato il piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia della città di Napoli;

Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI con il quale è stato prorogato fino al 30 luglio 1940 il termine assegnato per l'attuazione di detto piano;

Vista la domanda del podestà di Napoli intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni eseguite dal 25 gennaio 1939 al 9 febbraio 1939 non furono presentati al comune di Napoli reclami o opposizioni di sorta, mentre anteriormente alle pubblicazioni, e precisamente in data 14 gennaio 1939-XVII, era pervenuto al Ministero dei lavori pubblici un esposto in data 4 gennaio 1939-XVII, a firma del dottor Gino Capriolo;

Considerato che la variante proposta è meritevole di approvazione;

Che peraltro in conformità anche al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è opportuno che al momento dell'attuazione dell'opera, che si svolge in una delle migliori zone della città, sia tenuta presente dal comune di Napoli la necessità di coordinare il piano di esecuzione con le strade e fabbricati adiacenti;

Considerato, in merito al ricorso che a prescindere dal fatto che esso non dovrebbe prendersi in considerazione in quanto presentato fuori dei termini delle pubblicazioni, si appalesa altresì infondato nel merito in quanto il ricorso stesso non ha alcuna attinenza con la variante di cui trattasi perchè si riferisce alla restante parte del piano regolatore che non è compresa nella presente variante;

Considerato che il termine per l'attuazione della variante rimane quello fissato per il piano originario, e cioè fino al 30 luglio 1940;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 749 del 28 marzo 1939-XVII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la raccomandazione di cui alle premesse è respinto il reclamo del dott. Gino Capriolo, è approvato il piano di variante al piano regolatore del rione San Pasquale a Chiaia della città di Napoli, giusta il piano particolareggiato di esecuzione visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000 ed in un elenco degli immobili da espropriare.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite per l'attuazione della variante suddetta entro il 30 luglio 1940, godranno l'esenzione per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

E' confermata l'applicazione alla variante suddetta delle disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348, circa la tassa fissa di registro.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il tempo stabilito col su citato R. decreto 31 agosto 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 15. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Paul C. Squire per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di Console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(3965)

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Vladimir Saponic per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di Console generale di Jugoslavia a Trieste.

(3966)

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Alfredo Casanova per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di Console del Brasile a Livorno

(3967)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato dei bacini montani dei torrenti Fossa Secca, Rio e Della Foce in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 4 settembre 1939, n. 5798, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti Fossa Secca, Rio e Della Foce, affluenti del fiume Chiascio, nel comune di Costacciaro (Perugia), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 18 agosto 1935.

(3968)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 180

del 5 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,10
Inghilterra (Sterlina)	79 —
Francia (Franco)	45,50
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,26
Canadà (Dollaro)	18,55
Danimarca (Corona)	3,69
Germania (Reichsmark)	7,30
Norvegia (Corona)	4,395
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	355,10 (1)
Portogallo (Scudo)	0,72
Svezia (Corona)	4,6285
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,75
Id. Id. 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	90,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,65
Id. id. 5 % Id. 1944	95,075

(1) Dal 28 agosto 1939.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 novembre 1938-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 novembre 1938-XVII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza del suddetto Monte di credito su pegno;

Considerato che il sig. Raffaele Piegaia, membro del Comitato di sorveglianza, è stato nominato, con provvedimento in pari data, commissario straordinario del Monte suddetto e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Adolfo Giurlani è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, in sostituzione del sig. Raffaele Piegaia, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3956)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano, con sede in Gallesano, frazione del comune di Pola.

Nella seduta tenuta il 25 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano, con sede in Gallesano frazione del comune di Pola, il sig. Giuseppe Andreani di Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3957)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 26 dicembre 1937, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 27 dicembre 1937-XVI, numero 50-*bis*, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI:

1)	Dott. Paro Vidolin Giuseppe	punti	57,570
2)	» Agnoletti Lorenzo Giannino	»	57,045
3)	» Castagni Aldo	»	56,014
4)	» Fortunato Angelo	»	55,700
5)	» Giordano Carlo	»	55,220
6)	» Salutini Giovanni Paolo	»	54,950
7)	» Franceschi Giovanni	»	54,060
8)	» Capperucci Giuseppe	»	52,362
9)	» Nisi Mario	»	52,119
10)	» Marcovaldi Agostino	»	49,003
11)	» Mazzieri Mario	»	47,589
12)	» Piccolo Loris	»	47,364
13)	» Benini Spartaco	»	45,864
14)	» Tatta Angelo	»	45,755
15)	» Spartoletti Alberto	»	45,523

Grosseto, addì 21 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 26 dicembre 1937, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 27 dicembre 1937-XVI, n. 50-*bis*, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso, approvata col proprio decreto di pari data e numero;

Visto l'elenco delle sedi indicate dai singoli concorrenti nell'ordine della loro preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del predetto concorso per il posto a fianco di essi indicato:

1) Dott. Paro Vidolin Giuseppe, Grosseto, frazione Montepescali;
2) Dott. Agnoletti Lorenzo Giannino, Gavorrano, frazione Scarlino;
3) Dott. Castagni Aldo, Arcidosso, 2ª condotta del capoluogo;
4) Dott. Fortunato Angelo, Orbetello, condotta di Capalbio;
5) Dott. Giordano Carlo, Montieri, condotta di Gerfalco.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Grosseto, addì 21 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

(3881)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1937-XVI, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 27 dicembre 1937-XVI, n. 50-bis, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale dei comuni di Arcidosso e Santa Fiora, vacante al 30 novembre 1937-XVI;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Veduto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora:

1) Cicognani dott. Alberto . . . . . . punti 53,067
2) Fuligni dott. Agostino . . . . . . » 51,651
3) Pellegrini dott. Enzo . . . . . . » 47,595
4) Ignesti dott. Enzo . . . . . . » 47,411
5) Palazzesi dott. Alizzardo . . . . . . » 44,982

Grosseto, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1937-XVI pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 27 dicembre 1937-XVI, n. 50-*bis*, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale dei comuni di Arcidosso e Santa Fiora vacante al 30 novembre 1937-XVI;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso, approvata con proprio decreto di pari data e numero;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Cicognani Alberto è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario consorziale dei comuni di Arcidosso e Santa Fiora.

Il commissario prefettizio di Arcidosso, comune capo-consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Grosseto, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

(3880)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936-XV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937-XVI;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto per i consorzi di Cantalupo del Sannio e di Montefalcone del Sannio, banditi con decreto prefettizio n. 29382, del 31 dicembre 1936-XV:

1) Dott. Foscoli Emilio . . . . . . con punti 48,97/100
2) » Donelli Antonio. . . . . . » 41,74/100
3) » Pace Ferdinando . . . . . » 41,34/100
4) » Piccirillo Francesco. . . . . » 40,11/100
5) » Manes Carlo . . . . . . » 38,71/100
6) » Tavolini Francesco . . . . . » 36,25/100

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti amministrativi della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Consorzi interessati.

Campobasso, addì 25 agosto 1938-XVI

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto prefettizio pari numero e data del presente col quale si approva la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori sono dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV, per il consorzio a fianco a ciascuno indicato:

1) Dott. Foscoli Emilio per il Consorzio di Montefalcone del Sannio ed Uniti;
2) Dott. Donelli Antonio per il Consorzio di Cantalupo del Sannio ed Uniti.

I Consorzi interessati provvederanno entro una settimana dalla ricevuta del presente decreto alle relative nomine, dandone immediata partecipazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sanitari interessati, ed invitandoli ad assumere servizio nel termine indicato dal bando di concorso, sotto pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti amministrativi della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Consorzi interessati.

Campobasso, addì 25 agosto 1938-XVI

Il prefetto: COCUZZA

(3882)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.